



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott. Riccardo Rapelli

Circolare n. 26 del 15/05/2025

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Enzo Colleoni
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott.ssa Federica Prometti
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Anna Baldi
Dott.ssa Clara Barinetti
Dott. Tommaso Calchi
Dott.ssa Grazia Illipronti
Dott.ssa Federica Minaudo

- 1) Le news di maggio
- 2) I chiarimenti del Ministero sulle polizze catastrofali
- 3) Nuove specifiche tecniche delle fatture elettroniche
- 4) Novità riguardanti l'imposta sulle successioni e donazioni
- 5) Obblighi Iva degli eredi del professionista
- 6) Operatori professionali in oro, nuova iscrizione al registro OAM

1) Le news di maggio

Al via, di nuovo, la richiesta bonus colonnine di ricarica

Il 29 aprile 2025 riparte il *bonus* colonnine per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici effettuati da utenti domestici. L'incentivo è rivolto a coloro che hanno acquistato e installato l'infrastruttura di ricarica tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024 e che non hanno potuto presentare la domanda entro il termine di chiusura della precedente edizione della misura.

Posticipati gli obblighi della CSRD e CSDDD

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Europea del 16 aprile 2025, la Direttiva (UE) 2025/794 che modifica le date degli obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità della Direttiva (UE) 2022/2464 *Corporate Sustainability Reporting Directive*, CSRD, e di *due diligence*, Direttiva (UE) 2024/1760, CSDDD.

La Direttiva (UE) 2025/794 è entrata in vigore dal 17 aprile 2025, gli stati membri avranno tempo fino al 31 dicembre 2025 per recepirla nella propria legislazione nazionale.

Negato il ricorso alla dichiarazione Iva integrativa se la fattura non viene registrata

Con la risposta a interpello n. 115/E/2025 dello scorso 17 aprile l'Agenzia delle entrate afferma l'importante principio per cui, nel caso di omessa

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo

Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte

Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

registrazione delle fatture di acquisto nei termini previsti dalla legge (ovvero, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto), resta preclusa la possibilità di recuperare la corrispondente Iva in detrazione mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo dall'articolo 8, comma 6-bis, D.P.R. 322/1998, in quanto in tale comportamento non sono ravvisabili gli estremi dell'errore rilevante ed essenziale.

2) I chiarimenti del Ministero sulle polizze catastrofali

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l'obbligo di stipulare un'assicurazione da parte delle imprese, a copertura dei danni relativi alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale; gli eventi che devono essere assicurati sono i rischi sismici, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

Tale obbligo, che doveva inizialmente entrare in vigore lo scorso 1° gennaio 2025, prorogato poi al 31 marzo 2025 con il D.L. 202/2024, è stato ulteriormente rinviato a opera del D.L. 39/2025, in maniera differenziata sulla base di un requisito soggettivo:

- le **piccole e microimprese** dovranno stipulare le polizze catastrofali entro il 1° gennaio 2026;
- le **medie imprese** dovranno stipulare le polizze catastrofali entro il 1° ottobre 2025;
- nessuna proroga è stata disposta per le imprese di **grandi dimensioni**, per le quali l'obbligo è scattato lo scorso 31 marzo.

Riportiamo di seguito un prospetto riepilogativo contenente i **criteri di classificazione delle imprese**, secondo la Direttiva 2013/34/UE aggiornata dalla Direttiva 2023/2775/UE.

L'art. 3 della direttiva classifica le imprese in base ai valori alla data di chiusura del bilancio, in relazione ai limiti numerici di almeno **due criteri su tre**:

IMPRESE	Stato Patrimoniale (€)	Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni (€)	Numero di dipendenti	Obbligo decorrenza	Decorrenza sanzioni
Micro	Compreso tra 0- 450.000	Compreso tra 0-900.000	Compreso tra 0 – 10	01/01/2026	01/01/2026
Piccole	Compreso tra 450.000- 5.000.000	Compreso tra 900.000- 10.000.000	Compreso tra 10 –50	01/01/2026	01/01/2026
Medie	Compreso tra 5.000.000- 25.000.000	Compreso tra 10.000.000- 50.000.000	Compreso tra 50 - 250	01/10/2025	01/10/2025
Grandi	Superiore di 25.000.000	Superiore di 50.000.000	Superiore di 250	31/03/2025	30/06/2025

Per chiarire alcuni degli aspetti dubbi, il Ministero delle imprese e del Made in Italy (Mimit) ha pubblicato alcune risposte alle domande più frequenti (FAQ), consultabili al seguente link: <https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/polizze-catastrofali-risposte-alle-domande-frequenti-faq>.

Di seguito riportiamo una sintesi delle domande e delle risposte pubblicate.

Qualora l'impresa non abbia terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma utilizzi tali beni per la propria attività di impresa ad altro titolo (ad esempio affitto o *leasing*), su chi grava l'obbligo di stipulare la polizza per i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofici?

Risposta: Come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, D.L. 155/2024, convertito con modificazioni dalla L. 189/2024 l'oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofici di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, L. 213/2023, è riferito ai beni elencati dall'articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), c. c., a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

In riferimento all'articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), c. c., pertanto, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione. L'imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell'esercizio dell'impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all'articolo 2424, c. c., anche se sugli stessi l'impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

I beni immobili in costruzione sono soggetti all'obbligo assicurativo?

Risposta: No, i beni immobili in costruzione non sono soggetti all'obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all'articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), c. c., mentre l'articolo 1, comma 1, lettera b), D.M. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), c. c..

Le imprese soggette all'obbligo di stipulare una polizza contro i rischi catastrofici sono solamente quelle soggette all'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro Imprese?

Risposta: Indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro Imprese ai sensi dell'articolo 2188, c. c., hanno l'obbligo di stipulare l'assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofici di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, L. 213/2023. Sono escluse dall'obbligo solamente le imprese di cui all'articolo 2135, c. c. (imprese agricole).

L'imprenditore che svolge la propria attività presso la propria abitazione è tenuto a stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofici?

Risposta: Se l'immobile è impiegato per l'esercizio dell'attività di impresa ricade nel perimetro dell'obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all'esercizio dell'attività d'impresa.

La disciplina legislativa di cui all'articolo 1, commi 102, L. 213/2023, relativa agli effetti sulle misure di incentivazione dell'adempimento dell'obbligo di stipula da parte delle imprese della polizza assicurativa contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofici deve intendersi automaticamente applicabile allo scadere dei termini previsti dal D.L. 39/2025 o necessita di ulteriori atti o provvedimenti?

Risposta: La disciplina recata dall'articolo 1, comma 102, L. 213/2023 non ha carattere autoapplicativo. Il comma 102 dell'articolo 1 stabilisce, infatti, che dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese "si deve tener conto" nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, senza determinare in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione. Ne consegue che ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è chiamata a dare attuazione alla citata disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all'obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall'articolo 1, D.L. 39/2024. Per quanto attiene alle misure di propria competenza, questo Ministero è orientato a tener conto dell'inadempimento dell'obbligo assicurativo precludendo l'accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti. Tale indicazione dovrà comunque essere recepita nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo. La causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del predetto provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla L. 213/2023 nell'ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione tenendo conto delle tempistiche recate dall'articolo 1, D.L. 39/2024.

La disposizione di cui al comma 102, L. 213/2023, in merito all'accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici connessa alla mancata stipula da parte dell'impresa della polizza assicurativa di cui alla L. 213/2023 è retroattiva e si applica, dunque, anche a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle imprese prima dello scadere dei termini previsti dal D.L. 39/2025?

Risposta: No, per quanto esposto in risposta alla precedente domanda, la valutazione in merito all'accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici, connessa alla mancata stipula da parte dell'impresa della polizza assicurativa opera dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla L. 213/2023 nell'ambito della disciplina normativa del contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata.

3) Nuove specifiche tecniche delle fatture elettroniche

Come anticipato nel corso del 2025 in altre circolari dello Studio, sono intervenute delle modifiche alle modalità di comunicazione da parte del cessionario/committente dell'omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore.

La modifica deriva dalla riformulazione da settembre 2024 dell'articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997 a opera dell'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 87/2024, che prevede l'applicazione della sanzione

del 70% dell'imposta, con un minimo di 250 euro, al cessionario/committente, **qualora non provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle entrate entro 90 giorni** dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.

La novità intende recepire l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui, oltre alla verifica che la fattura sia stata emessa, il controllo richiesto al cessionario/committente è limitato alla regolarità **formale della fattura** e, dunque, alla verifica dei requisiti essenziali individuati dall'articolo 21, D.P.R. 633/1972, tra i quali rilevano i dati relativi alla natura, alla qualità e alla quantità dei beni/servizi, all'ammontare del corrispettivo, all'aliquota e all'ammontare dell'imponibile e dell'imposta.

Ne consegue che **il cessionario/committente non è più obbligato a regolarizzare l'operazione versando l'imposta o la maggiore imposta**, ma solo a segnalare la violazione all'Agenzia delle entrate:

- entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare;
- tramite gli strumenti messi a disposizione da quest'ultima, secondo le apposite modalità.

A tal proposito l'Agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova versione 1.10 della propria "Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro".

Le istruzioni sono state aggiornate con l'introduzione del TipoDocumento "TD29" e con la modifica del tipo documento "TD20" da utilizzare a partire dal 1° aprile 2025.

In particolare, **il TipoDocumento "TD29"**:

- rappresenta una **mera comunicazione**. Esso, quindi, non costituisce più una autofattura come accadeva in precedenza;
- **non ha alcuna rilevanza ai fini dell'imposta**, nel senso che non consente di esercitare la detrazione dell'Iva relativa all'acquisto;
- deve contenere alcuni degli elementi previsti dall'articolo 21, comma 2, D.P.R. 633/1972, tra cui la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquistati, l'ammontare del corrispettivo, l'aliquota e l'ammontare dell'imposta e dell'imponibile;
- deve riportare:
 - nel blocco **<CedentePrestatore>**, i dati dell'effettivo cedente/prestatore che ha emesso la fattura originale o non ha emesso alcun documento. Si precisa che deve essere indicato un soggetto diverso dal cessionario/committente e devono essere riportati dati soltanto di operatori nazionali essendo ammesso solo il valore IT nell'elemento paese e deve essere indicato il numero di partita iva. In caso contrario avviene lo scarto del file inviato;
 - nel blocco **<CessionarioCommittente>**, i dati del cessionario/committente che comunica l'omissione o l'irregolarità;
 - nel campo **<CodiceDestinatario>**, il codice convenzionale di 7 zeri ("0000000"), senza valorizzare il campo **<PECDestinatario>**;
 - nel campo **<Data>** della sezione **<DatiGenerali>** la data di effettuazione dell'operazione di cessione o di prestazione di servizi, come previsto dall'articolo 21, comma 2, D.P.R. 633/1972;

- nel corpo del documento, l'indicazione dell'imponibile non fatturato dal cedente/prestatore o dell'imponibile non indicato nella fattura inviata dal cedente/prestatore e della relativa imposta calcolata dal cessionario/committente che effettua la comunicazione. Si ricorda che, in caso di non imponibilità o esenzione Iva, deve essere indicato anche il relativo codice natura;
- nel campo **<DatiFattureCollegate>**, l'indicazione della fattura di riferimento, solo nel caso di emissione di una fattura irregolare da parte del cedente/prestatore;
- nel campo **<Numero>** si può inserire una numerazione progressiva ad hoc.

La rettifica di una comunicazione trasmessa con il TipoDocumento "TD29" può essere effettuata trasmettendo via SdI un nuovo "TD29", indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere.

Relativamente al **TipoDocumento "TD20"**:

- rappresenta una **vera e propria autofattura**;
- deve essere utilizzato nelle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997, qualora il cessionario/committente di un'operazione soggetta ad inversione contabile, cosiddetto **"reverse charge interno"**, nel caso di omessa fattura da parte del cedente/prestatore o di ricezione di una **fattura irregolare**, deve emettere una fattura ai sensi dell'articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, o provvedere alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile. In questo caso nel documento "TD20" da inviare allo SdI verrà indicato l'imponibile e il sottocodice della Natura della "famiglia" N6 relativo al tipo di operazione cui si riferisce l'autofattura. A seguire si dovrà inviare un TipoDocumento **"TD16"** con l'indicazione della relativa imposta.
- **deve essere utilizzato nelle ipotesi** di cui nell'articolo 46, comma 5, del D.L. n. 331 del 1993 ed in quelle ad esse assimilate, qualora a fronte di un **acquisto intracomunitario** di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), di una **prestazione di servizi rilevante nel territorio dello Stato resa da un prestatore UE** o di **acquisto di beni già presenti in Italia da cedente UE, cosiddetto "reverse charge esterno"**, il cessionario/committente non abbia ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione oppure abbia ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale. In questo caso nel documento "TD20" da inviare allo SdI verrà indicato l'imponibile e il sottocodice della Natura N2.1 nel caso di acquisti da soggetto UE di servizi o di beni già presenti in Italia oppure la Natura N3.2 nel caso di acquisti intracomunitari. A seguire si dovrà inviare un Tipo Documento **"TD17"**, **"TD18"** o **"TD19"** con l'indicazione della relativa imposta.

La rettifica di un'autofattura trasmessa con TipoDocumento "TD20" può essere effettuata trasmettendo i due documenti della medesima tipologia già trasmessi allo SdI (TD20 più TD16/TD17/TD18/TD19) nel caso di rettifica di imponibile e/o imposta, indicando gli importi/l'importo con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere.

4) **Novità riguardanti l'imposta sulle successioni e donazioni**

Con la Circolare n. 3/E del 16 aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti riguardanti l'imposta sulle successioni e donazioni. Il documento di prassi approfondisce gli aspetti applicativi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 139/2024, nella L. 104/2024, e nel D.Lgs. 87/2024, che puntavano a una razionalizzazione della disciplina.

Estensione dell'ambito oggettivo dell'imposta

Una delle novità di maggior rilievo introdotte dalla riforma riguarda l'articolo 1 del Testo Unico delle Successioni, che amplia l'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta. Oltre ai tradizionali trasferimenti *mortis causa* e alle donazioni, rientrano ora nel campo d'imposta **tutti i trasferimenti a titolo gratuito, compresi quelli derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione.**

Introduzione del principio di autoliquidazione dell'imposta

L'articolo 27, comma 2, introduce il **principio di autoliquidazione** dell'imposta di successione, prevedendo che i soggetti obbligati provvedano in autonomia al calcolo e al versamento dell'imposta contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione. Il pagamento deve essere effettuato **entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione**, corrispondente, di fatto, a 15 mesi dalla data di apertura della successione. Resta ferma la facoltà dell'Agenzia delle Entrate di procedere a controlli successivi e, ove necessario, notificare un avviso di liquidazione per il recupero di eventuali maggiori imposte, entro il termine di due anni dalla presentazione della dichiarazione.

Trust e obbligo dichiarativo dei trustee

Viene confermata l'applicazione dell'imposta sulle successioni anche ai trasferimenti effettuati mediante trust, in linea con l'ampliamento dell'ambito oggettivo previsto dalla riforma. L'articolo 28 del Testo Unico chiarisce inoltre che i trustee, in particolare quelli nominati nell'ambito di trust testamentari, sono tenuti **alla presentazione della dichiarazione di successione**, che deve avvenire esclusivamente in modalità telematica.

Svincolo agevolato per giovani eredi

La modifica dell'articolo 48, comma 4-bis, introduce una **procedura agevolata** per lo svincolo delle **attività finanziarie cadute in successione** da parte di banche e intermediari finanziari, destinata all'unico erede **con età non superiore a 26 anni**. La circolare chiarisce che il requisito anagrafico si considera soddisfatto anche qualora l'erede abbia compiuto 26 anni proprio nel giorno della presentazione dell'istanza. Inoltre, viene specificato che il beneficio è riconosciuto anche in presenza di altri chiamati all'eredità, a condizione che, alla data della richiesta, abbiano formalmente rinunciato all'eredità.

Il documento di prassi precisa, infine, che lo svincolo è consentito esclusivamente per il pagamento delle imposte ipotecaria, catastale e di bollo, e non si estende al versamento, in autoliquidazione, di altri tributi quali l'imposta di successione, i tributi speciali e le tasse per i servizi ipocatastali.

Deduzione di debiti e spese mediche

Il nuovo articolo 22, comma 2, consente la **deduzione dei debiti contratti dal defunto nei sei mesi precedenti il decesso**, purché relativi a spese mediche, chirurgiche o di mantenimento. È richiesta documentazione che attesti il nesso tra debito e spesa. Per i familiari a carico si fa riferimento all'art. 12, comma 2, del TUIR.

Liberalità indirette

Il nuovo articolo 56-bis stabilisce che le liberalità indirette siano soggette ad accertamento esclusivamente quando emergono da dichiarazioni rilasciate durante procedimenti tributari. È stata abolita la soglia minima di 350 milioni di lire che in passato costituiva il limite per avviare l'attività di accertamento. L'aliquota applicabile sulle somme che **eccedono la franchigia è pari all'8%**. Nel caso in cui la liberalità venga volontariamente registrata, si applicano le aliquote e franchigie ordinarie previste per le donazioni e successioni.

Esonero dal regime di responsabilità solidale per gli enti del Terzo settore

L'articolo 36, comma 5-bis, introduce un'esenzione dalla responsabilità solidale nel pagamento delle imposte di successione, donazione, ipotecarie e catastali per gli enti del Terzo settore e per i soggetti indicati all'art. 3 del TUS.

Decorrenza

Il decreto delegato stabilisce chiaramente che le modifiche introdotte si applicano alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito effettuati a partire dal **1° gennaio 2025**.

5) Obblighi Iva degli eredi del professionista

La risposta a interpello n. 118/E/2025 si è occupata degli obblighi Iva per i compensi professionali percepiti dagli eredi di un professionista deceduto, con particolare riferimento all'articolo 35-bis, D.P.R. 633/1972. Un erede di un professionista deceduto nel 2011 ha ricevuto, nel dicembre 2024, un compenso professionale (al netto dell'Iva) spettante al defunto per prestazioni rese a una società poi fallita. La partita Iva del defunto era già stata chiusa in vita. Il curatore fallimentare aveva inizialmente previsto di emettere autofattura e versare l'Iva, ma successivamente ha chiesto all'erede di emettere fattura, previa apertura di una posizione fiscale, per poter corrispondere anche l'Iva trattenuta.

Secondo l'Agenzia delle entrate **la cessazione dell'attività professionale e la chiusura della partita Iva non possono avvenire finché non sono esauriti tutti gli adempimenti relativi alle operazioni attive e passive, compresa la fatturazione e l'incasso dei crediti professionali**. Gli obblighi Iva permangono anche dopo la morte del professionista e si trasferiscono agli eredi. La circolare n. 11/E/2007 e la risoluzione n. 232/E/2009, avevano già precisato che l'attività professionale si considera cessata solo dopo la definizione di tutti i rapporti giuridici pendenti e la fatturazione delle prestazioni rese.

L'articolo 35-bis, D.P.R. 633/1972 prevede che gli **obblighi Iva per le operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi. Se il defunto non ha fatturato la**

prestazione, l'obbligo si trasferisce agli eredi, che devono emettere la fattura in nome del defunto. Se la partita Iva è stata chiusa anticipatamente, l'erede deve riaprirla per emettere la fattura e adempiere agli obblighi fiscali.

Solo se l'erede non adempie, il committente dovrà comunicare l'irregolarità all'Agenzia delle entrate tramite il codice TD29, senza più dover emettere autofattura o versare l'Iva, come previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997 (in vigore dal 1° aprile 2025). La precedente soluzione prevedeva infatti l'emissione dell'autofattura da parte del committente, in caso di inerzia degli eredi.

Ora il compenso va corrisposto all'erede al lordo dell'Iva, che deve riaprire la partita Iva del defunto per adempiere agli obblighi fiscali. Se l'erede non emette la fattura, il committente deve solo comunicare l'irregolarità all'Agenzia delle entrate. In tal caso, l'Agenzia delle entrate può agire nei confronti dell'erede per recuperare l'imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi.

6) Operatori professionali in oro, nuova iscrizione al registro OAM

Lo scorso 17 aprile è stato avviato il nuovo Registro degli Operatori Professionali in Oro (OPO) gestito dall'Organismo Agenti e Mediatori. A partire da tale data chi vorrà svolgere l'attività dovrà dunque inviare la richiesta di iscrizione all'OAM. In particolare:

- i soggetti già operativi a quella data, grazie all'iscrizione nell'Albo precedentemente tenuto dalla Banca d'Italia, potranno continuare a svolgere l'attività, presentando istanza all'Organismo entro 30 giorni dall'apertura del Registro stesso, nelle more del provvedimento di iscrizione (o diniego) dell'OAM;
- tutti gli altri soggetti, a fronte della richiesta di iscrizione, dovranno invece attendere la pronuncia finale dell'Organismo, entro i 30 giorni successivi (prorogabili di 15) circa l'avvenuta iscrizione per poter operare legittimamente.

Si ricordando i requisiti necessari per svolgere l'attività:

- forma giuridica di Spa o di Sapa o di Srl o, infine, di società cooperativa;
- capitale sociale versato non inferiore a 50mila euro, in linea con quello previsto per le Spa;
- oggetto sociale con previsione dell'esercizio dell'attività di commercio di oro;
- possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale della società dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge.

L'Organismo ha, inoltre, stabilito il contributo per l'iscrizione per il 2025 e le modalità per l'iscrizione stessa, la richiesta di iscrizione dovrà essere presentata mediante invio telematico, sottoscritta dal legale rappresentante, utilizzando il servizio presente nell'Area privata sul Portale dell'Organismo, previa registrazione allo stesso (portale www.organismo-am.it), dopo essersi dotati di posta elettronica certificata. Si precisa che l'istanza dovrà essere presentata anche dalle società iscritte nel Registro

degli Operatori Compro Oro (OCO) tenuto dall'OAM che intendano svolgere anche l'attività di Operatore Professionale in oro.

In vista dell'apertura del Registro OPO, sono stati rivisti anche i contributi per l'iscrizione nel Registro OCO con modifiche alla relativa circolare n. 57/2024, la quale entrerà in vigore in concomitanza con l'attivazione dei servizi informatici per l'iscrizione nel nuovo Registro OPO.

TABELLA "A" – Operatori professionali in oro	Contributo 2025
Soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, della presente circolare	980,00 euro

TABELLA "B" – Operatori professionali in oro anche iscritti nel Registro degli operatori compro oro	Contributo 2025
Soggetti anche iscritti nel Registro OCO, ferma la regolarità della propria posizione contributiva nei confronti dell'Organismo	680,00 euro

Il contributo dovrà essere pagato entro 5 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di iscrizione esclusivamente tramite la piattaforma digitale "*pagoPA*", fruibile dal portale dell'Organismo (www.organismo-am.it). In caso di mancato pagamento l'Organismo procederà con l'interruzione del procedimento di iscrizione.

Operatori compro oro anche iscritti nel Registro OPO	Contributo 2025
OCO con attività prevalente anche iscritto OPO	• Contributo fisso: 20 euro • Contributo variabile per la prima sede operativa comunicata: 0 euro • Contributo variabile per ogni sede operativa ulteriore alla prima sede operativa comunicata: 90 euro
OCO con attività secondaria anche iscritto OPO	• Contributo fisso: 0 euro • Contributo variabile per la prima sede operativa comunicata: 0 euro • Contributo variabile per ogni sede operativa ulteriore alla prima sede operativa comunicata: 90 euro

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati